

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 09867/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 9867 del 2021, proposto da Alessandro Balduini, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuliano Gruner, Federico Dinelli, Maria Eugenia Albé, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Richter Mapelli Mozzi;

Formez Pa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Serena Toson Marin non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa concessione di misure cautelari

- del punteggio di 20,85 punti riportato nella prova sostenuta in data 8 luglio 2021 nell'ambito del concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di 500 istruttori di

Polizia Locale, cat. C - posizione economica C1 - Famiglia Vigilanza - Codice concorso CUIP/RM, e della conseguente esclusione dalla procedura;

- dell'elenco idonei della procedura concorsuale, pubblicato il 30 agosto 2021, nella parte in cui non include il nominativo del ricorrente fra gli idonei del mancato riscontro all'istanza di autotutela presentata in data 8 settembre 2021;

e per la condanna

- a correggere il punteggio riportato dal candidato, inserendolo nell'elenco degli idonei.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Roma Capitale e di Formez Pa;

Visto l'art. 114, comma 5, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 novembre 2021 il dott. Luca Iera e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che:

- il ricorso appare assistito da idoneo fumus boni iuris con riferimento alla contestazione concernente la valutazione riportata in ordine al quesito n. 44 in quanto, tenuto conto della formulazione del testo dell'art. 55-quater, comma 3-quater, d.lgs. 165 del 30 marzo 2001, razione temporis vigente, nessuna delle risposte indicate dall'amministrazione nel predetto quesito, tra le quali il candidato avrebbe potuto scegliere esatta, appare formulata in modo corretto;

- per effetto dell'erronea formulazione delle risposte collegate al quesito e della conseguente omessa risposta fornita a cui è stato verosimilmente indotto il concorrente questi avrebbe diritto, in astratto, all'attribuzione di un punteggio tale da ritenere raggiunto il punteggio minimo previsto dal bando (21/30, ventuno/trentesimi) ai fini del diretto inserimento in graduatoria quale idoneo, superando così la c.d. prova di resistenza alla proposizione del ricorso;

- le esigenze cautelari di parte ricorrente possono essere adeguatamente tutelate,

nelle more della decisione di merito, ordinando all'amministrazione precedente di riesaminare la fattispecie di causa alla luce delle censure del gravame, entro il termine di giorni 30 (trenta) decorrente dalla pubblicazione del presente provvedimento;

Ritenuto che:

- ai sensi dell'art. 28, comma 3, c.p.a., è opportuno che il processo si svolga nei confronti di tutti i candidati che hanno, al contempo, presentato la domanda di partecipazione al bando di concorso e che sono stati utilmente collocati in graduatoria, anche con riserva, e che pertanto ne va ordinato l'intervento;

- per l'elevato numero dei possibili controinteressati presenti e per le prevedibili difficoltà di reperimento degli indirizzi degli stessi, occorre autorizzare, ai sensi degli artt. 27, comma 2 e 41, comma 4, c.p.a., la notificazione per pubblici proclami del gravame;

- la notificazione dovrà avvenire mediante pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale di Roma Capitale dal quale risulti:

l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;

il nome del ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;

gli estremi e l'oggetto dei provvedimenti impugnati;

l'indicazione dei controinteressati, nei termini sopra specificati;

copia del testo integrale del ricorso introduttivo, dei motivi aggiunti (ove presenti) e della presente ordinanza;

l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso;

l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notificazione del gravame per pubblici proclami ai sensi degli artt. 27, comma 2 e 41, comma 4, c.p.a.;

l'inserimento sul sito istituzionale di Roma Capitale di un collegamento informatico denominato "Atti di notifica" dal quale raggiungere la pagina web sulla quale sono pubblicati gli atti oggetto della presente ordinanza, che non dovrà essere rimosso, unitamente a tutta la documentazione ivi inserita, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado;

- la notificazione per pubblici proclami, nei sensi qui indicati, dovrà avvenire entro il termine perentorio di giorni 30 (trenta) decorrente dalla pubblicazione del presente provvedimento, a pena di improcedibilità del gravame ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.;

- Roma Capitale dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta notificazione per pubblici proclami con indicazione della data in cui è avvenuta la predetta notificazione;

- la prova dell'avvenuta notificazione dovrà essere depositata presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 15 (quindi) decorrente dall'adempimento della notificazione per pubblici proclami;

- in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, si ritiene di fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, in €100,00 (cento/00) per l'attività di pubblicazione sul proprio sito istituzionale;

Ritenuto, infine, di fissare la sollecita definizione del giudizio nel merito, nel rispetto dei termini per l'instaurazione del contraddittorio tra le parti e che sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite della presente fase di giudizio ai sensi dell'art. 57 c.p.a..

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) accoglie, nei limiti e nei termini di cui in motivazione, l'istanza di misure cautelari e dispone la notificazione del gravame per pubblici proclami.

Fissa l'udienza pubblica del 20 aprile 2022 per la decisione della causa.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 novembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Riccio, Presidente

Eleonora Monica, Primo Referendario

Luca Iera, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Luca Iera

IL PRESIDENTE

Francesco Riccio

IL SEGRETARIO